



# **Un caso particolare: la restituzione di somme al sostituto fiscale**

---

Sede - Teatro della Fondazione CARICIV  
Piazza Verdi – 00053 Civitavecchia (RM)

4 dicembre 2024

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Presidente della Commissione Lavoro e Cassa di Previdenza dell'ODCEC di Civitavecchia  
Delegato della CNPADC – Cassa Dottori Commercialisti

# La restituzione delle somme al sostituto fiscale

La restituzione delle somme erroneamente erogate dal sostituto di imposta è un istituto che ha creato molte controversie. Accade quando debbano essere rimborsate delle somme indebitamente riscosse dal lavoratore, dal pensionato o dal percettore di altre somme diversamente inquadrare dal TUIR.

Il legislatore è intervenuto negli anni con diversi chiarimenti e modifiche al fine di limitare contenziosi che potevano insorgere tra il lavoratore e il sostituto fiscale.

In queste slides verranno trattate le modalità di restituzione e di tassazione delle somme restituite al lordo e al netto, nonché le modalità di rilevazione del credito di imposta risultante.

# La restituzione delle somme al sostituto fiscale

## **Somme restituite al soggetto erogatore “al lordo” delle ritenute subite al momento della percezione**

Con tale onere deducibile (di importo pari alla somma precedentemente assoggettata tassazione e, successivamente, rimborsata al soggetto erogatore) il contribuente recupera le imposte pagate al momento della percezione delle somme (**circ. n. 326 del 23 dicembre 1997**).

Trattasi di una disposizione che riguarda tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa (redditi di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, diritti d'autore etc.).

## La restituzione delle somme al sostituto fiscale

Dal punto di vista oggettivo, l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta (ovvero ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia a quelle assoggettate ad Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali somme, pertanto costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subita.

# La restituzione delle somme al sostituto fiscale

## **Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subita al momento della percezione**

Nell'articolo 10 del Tuir è stato introdotto il comma 2-bis ai sensi del quale «Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili».

Con tale disposizione, il Legislatore ha disciplinato espressamente una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta) dalla citata lettera d-bis), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.

## La restituzione delle somme al sostituto fiscale

Al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito.

Si precisa che le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subita, nonché delle addizionali all'Irpef.

# Restituzione somme al datore di lavoro

## **Credito di imposta**

Il credito d'imposta, stabilito forfetariamente dal Legislatore, non dovrà essere ricalcolato dal sostituto d'imposta in base all'importo delle ritenute versate al momento dell'erogazione delle somme oggetto poi di restituzione. La misura del credito è determinata sull'importo netto restituito.

Nel caso in cui le somme oggetto di restituzione siano state tassate solo parzialmente, il credito d'imposta deve essere calcolato sulle somme restituite al netto di quelle che non erano state tassate al momento dell'erogazione.

# Restituzione somme al datore di lavoro

Quando un lavoratore restituisce al datore di lavoro somme nette precedentemente percepite e già tassate, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, ha diritto a un credito fiscale pari al 30% delle somme restituite. Questo credito deve essere riportato nel Modello 770, specificamente nel Quadro SX, al rigo SX1, colonna 5.

Per garantire la corretta gestione fiscale, è fondamentale che il datore di lavoro indichi l'importo delle somme restituite anche nella Certificazione Unica (CU) del lavoratore, utilizzando il campo 475 per i redditi di lavoro dipendente.



# Restituzione somme al datore di lavoro

In sintesi, la procedura prevede:

- Certificazione Unica (CU): Inserire l'importo delle somme restituite nel campo 475 per i redditi di lavoro dipendente.
- Modello 770 - Quadro SX: Riportare il credito d'imposta spettante nel rigo SX1, colonna 5. Questa modalità consente al datore di lavoro di recuperare le ritenute versate all'Erario per conto del lavoratore, in conformità con le disposizioni fiscali vigenti. (*cfr* pag. 9 delle istruzioni del Modello 770/2024 rel. 2023)

# Restituzione somme al datore di lavoro

Il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione.

Della restituzione delle somme, nonché dell'emersione del credito d'imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770). Tale istituto è volto al recupero, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute operate e versate all'Erario per conto del percettore delle somme.

# Restituzione somme al datore di lavoro

CODICE FISCALE

**QUADRO SX**

## Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Mod. N.

--	--	--	--

	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2023 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020
<b>SX1</b>	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>
	Trattamento integrativo speciale 6 <input type="text"/>	Credito utilizzato in F24 7 <input type="text"/>			
<b>SX2</b>	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 1 <input type="text"/>	Credito utilizzato in F24 2 <input type="text"/>			
<b>SX3</b>	Credito per canoni di locazione 1 <input type="text"/>	Credito marittimi imbarcati e assimilati 2 <input type="text"/>	Credito APE 3 <input type="text"/>	Credito utilizzato in F24 4 <input type="text"/>	

# Circolare AdE n. 8/E del 14 luglio 2021

Con la **circolare n. 8/E del 13 luglio 2021**, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo di recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti, al fine di deflazionare l'insorgenza di contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori.

La disposizione interviene nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni in base al quale la restituzione de quo deve riguardare solo le somme "effettivamente" percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

# La restituzione di somme all'INPS

---

Può accadere che si debbano restituire somme anche all'INPS nella sua qualità di sostituto fiscale per pagamenti eccedenti rispetto al diritto.

Il caso più frequente è quello dei conguagli per restituzione di quote di pensione di reversibilità in tutto e in parte cumulabili con i redditi del percettore, così come previsto dall'art. 1 comma 41 della L. n. 335/1995, meglio identificati nella c.d. «Tabella F».

# Limiti di reddito Tabella F – anno 2024

## Ammontare dei redditi

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

## Percentuale di riduzione

25 per cento dell'importo della pensione

40 per cento dell'importo della pensione

50 per cento dell'importo della pensione

## Limiti di reddito Tabella F – anno 2024

---

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

# Limiti di reddito Tabella F – anno 2024

## Esempio Tabella F e G

Titolare di pensione di reversibilità (o AOI) che ha posseduto, nell'anno 2000, redditi pari a Lire 29.241.000 e nell'anno 2001, redditi pari a Lire 31.729.000.

- Limite di reddito anno 2000, immediatamente precedente al reddito posseduto:  
Lire 28.142.000
- Limite di reddito anno 2001, immediatamente precedente al reddito posseduto:  
Lire 28.817.000
- Incumulabilità:  
anno 2000:  $(29.241.000 - 28.142.000) : 13 = 84.538$  lire mensili  
anno 2001:  $(31.729.000 - 28.817.000) : 13 = 224.000$  lire mensili



# Limiti di reddito Tabella F – anno 2024

Le riduzioni non si applicano se titolari della pensione sono i figli minori, studenti o inabili che hanno diritto alla pensione ai superstiti a seguito del decesso dell'assicurato o del pensionato, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria (**art. 22, L. n. 903 del 21 luglio 1965**).

Altresì, i limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili (Circolare INPS n. 234 del 25 agosto 1995).

## Sentenza n. 162/2022 Corte Costituzionale

Con la **sentenza n. 162 dell'8 giugno 2022**, la Corte Costituzionale si è pronunciata riguardo alla legittimità della possibilità di decurtazione della pensione ai superstiti percepita, qualora tale decurtazione non ecceda l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.

La decisione finale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della L. 335/1995 e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.